



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S164-00540

OGGETTO:

Misure per la lotta contro l'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma associato alla Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2023.

Visti:

- il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite";
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* all'interno di determinate aree delimitate;
- il D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";
- il D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";
- la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura 2003) art. 55 bis recante "Interventi per contrastare la diffusione di organismi nocivi" che stabilisce che l'attività di protezione delle piante nell'ambito del territorio provinciale è in capo alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura svolgendo le funzioni di Servizio fitosanitario regionale previste dall'art. 6 del Decreto legislativo n. 19 del 2021 e assumendo a tal fine la denominazione di "Servizio Fitosanitario Provinciale";
- la DGP n. 1482 del 3 settembre 2021 recante "Approvazione delle procedure e delle modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni incolti o abbandonati, ai sensi dell'articolo 55 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura 2003)";
- la DGP n. 1474 del 3 settembre 2021 con la quale è stato approvato "il Piano di azione provinciale per il contrasto dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della Flavescenza dorata della vite";
- la Determinazione n. 5505 del 26 maggio 2022 del Dirigente del Servizio Agricoltura recante "Misure di contenimento dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2022.";

Considerato che:

- *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* è classificata ai sensi del Reg. (UE) 2019/2072, come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, di cui è nota la presenza sul territorio dell'Unione (allegato II - parte B);

- annualmente la Fondazione Edmund Mach svolge, per conto del Servizio Fitosanitario Provinciale, un'attività di monitoraggio ufficiale volta ad accertare la presenza di Flavescenza dorata e del suo vettore nei vigneti del territorio provinciale;
- le superfici vitate abbandonate, trascurate, con piante di vite inselvatichite o non coltivate secondo le normali pratiche agronomiche costituiscono pericolosi siti di riproduzione incontrollata del vettore e rappresentano conseguente fonte d'inoculo della malattia rendendo pertanto necessario adottare specifiche misure fitosanitarie;
- la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state preventivamente sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2021 n.16 e quindi regolarmente acquistate da vivaisti autorizzati costituisce un ulteriore rischio fitosanitario di diffusione della malattia e che si rende pertanto necessario adottare come prescrizione fitosanitaria il divieto di tale pratica.

Visti inoltre gli esiti dei monitoraggi condotti sull'intero territorio vitato provinciale da parte della Fondazione Edmund Mach, con riferimento sia alla popolazione dell'insetto vettore sia all'incidenza di piante sintomatiche e dai quali emerge che:

- l'insetto vettore *Scaphoideus titanus* è diffuso in tutte le aree vitate provinciali con densità di popolazioni variabili;
- la media delle incidenze di piante sintomatiche nei vigneti monitorati nel 2022 evidenzia un incremento rispetto alle annate precedenti che, seppur con una forte variabilità all'interno delle singole macroaree, conferma il permanere di una situazione di rischio significativo per le produzioni vitivinicole e il vivaismo provinciale.

Ritenuto quindi necessario mettere in atto tutte le misure di contrasto alla malattia ed al suo vettore a partire da un'intensa attività di monitoraggio e di sorveglianza del territorio per determinare la reale diffusione della stessa;

considerato che spetta al Servizio Fitosanitario Provinciale competente per territorio istituire, in applicazione dell'art. 31 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 una o più aree delimitate, nelle quali adottare tutte le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato;

considerato che in data 23 maggio 2023 il Comitato Fitosanitario nazionale ha approvato la bozza di ordinanza "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" e che nelle more della pubblicazione della suddetta ordinanza il presente atto è comunque coerente con le sue disposizioni;

considerato che in data 23 maggio 2023 il Comitato Fitosanitario nazionale ha approvato altresì lo schema di provvedimento per l'abrogazione del D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite";

ritenuto opportuno, sulla base dei confini amministrativi e catastali dei territori coinvolti, considerare le aree delimitate come un'unica area delimitata che si estende su tutti i territori vitati della Provincia di Trento come individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente determinazione;

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre che costituiscono area delimitata, in applicazione dell'art. 31 del D. Lgs. 2 febbraio 2021 n.19, i territori vitati della Provincia autonoma di Trento individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente Determinazione;
2. di approvare le misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nel territorio della Provincia autonoma di Trento riportate nell'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
3. che l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dalla presente determina avviene a cura dei proprietari e detentori del fondo, a qualsiasi titolo, che ne sostengono gli oneri economici come previsto dall'art. 32 comma 3 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19;
4. di dare atto altresì che, salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nelle misure di lotta obbligatoria riportate nell'allegato 2, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000,00 a 6.000,00 euro così come previste dall'articolo 55, comma 15 del D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19, e per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
5. che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
6. di revocare la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 5505 del 26 maggio 2022 "Misure di contenimento dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2022" ;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Unità Viticoltura del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach, al Consorzio di Tutela dei vini del Trentino, al Consorzio Vignaioli del Trentino, ai vivaisti viticoli autorizzati e all'Ufficio per le produzioni biologiche, ai fini di una capillare diffusione delle misure fitosanitarie adottate;
8. di trasmettere inoltre il presente provvedimento ai Comuni interessati per la sua pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2


IL DIRIGENTE

Andrea Merz

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.to 1

Mappa delle aree delimitate



All.to 2

Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

La lotta contro l'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma associato alla Flavescenza dorata della vite, e del suo vettore *Scaphoideus titanus* è obbligatoria su tutta l'area individuata nell'allegato 1.

1. DEFINIZIONI

Ai fini di questo provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- *unità vitata*: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto, anno d'impianto etc.) impiantate senza alcuna interruzione fisica e coltivata da un unico conduttore;
- *vigneto abbandonato*: unità vitata originariamente destinata alla produzione, in cui non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari, da almeno un'annata viticola;
- *aree con viti inselvatichite*: terreno, anche non agricolo, in cui sono presenti viti a portamento strisciante e/o rampicante, anche con presenza di altra vegetazione spontanea;
- *ceppaia*: parte del fusto, compreso l'apparato radicale, che rimane vitale nel terreno dopo la capitozzatura della vite e da cui possono emergere nuovi germogli (polloni);
- *estirpo*: asportazione totale della pianta sintomatica compresa l'accurata rimozione dell'apparato radicale;
- *capitozzatura*: taglio del fusto della vite con l'asportazione della sola porzione aerea (chioma).

2. OBBLIGHI E DIVIETI

Le misure fitosanitarie di seguito riportate devono essere eseguite a cura dei proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo del fondo, che ne sostengono gli oneri economici come previsto dall'art. 32 comma 3 del Decreto legislativo 19/2021.

2.1 Estirpazione delle piante sintomatiche

Sull'intero territorio vitato provinciale è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori di viti di estirpare immediatamente ogni pianta che presenti sintomi di FD anche in assenza di analisi di conferma.

Incorre l'obbligo di estirpare l'intera unità vitata, qualora la percentuale di piante che presentano sintomi sia pari o superiore al 20% delle piante vive presenti comprese le viti capitozzate e/o ceppaie ricaccianti anche oggetto di operazioni di estirpo incompleto negli anni precedenti.

Nei casi in cui la percentuale di piante sintomatiche pari o superiore al 20% sia circoscritta ad una porzione dell'unità vitata, il Servizio fitosanitario provinciale, può ordinare estirpo totale solo di detta parte.

In caso di estirpo totale, il Servizio fitosanitario provinciale può ordinare, in alternativa all'estirpo totale, la capitozzatura immediata delle piante sintomatiche prevedendo il taglio dell'intera porzione aerea della vite (chioma) e l'eliminazione di ogni eventuale ricaccio fino al momento dell'estirpo completo dell'intera unità vitata e fissa un termine entro il quale esso dovrà essere effettuato.

2.2 Controllo del vettore

La lotta contro il vettore *Scaphoideus titanus* è obbligatoria.

Sull'intero territorio vitato provinciale si dispone l'obbligo di eseguire almeno n. 2 trattamenti contro il vettore sulla base delle indicazioni impartite dal Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach e rese note attraverso il periodico Bollettino di difesa integrata e biologica di base consultabile al seguente link:

<https://ctt.fmach.it/Divulgazione/Messaggistica-tecnica-e-bollettini/Bollettini-Difesa-integrata-di-base>

Per il trattamento possono essere impiegati solo prodotti fitosanitari registrati per l'impiego contro *Scaphoideus titanus* o le cicaline della vite, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta.

La tracciabilità dell'effettuazione dei trattamenti fitosanitari effettuati deve essere sempre garantita e, in particolare, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti all'annotazione nel Registro trattamenti di cui al D.Lgs n. 150 del 14 agosto 2012, secondo le modalità da esso definite. Per la salvaguardia degli insetti pronubi resta fermo quanto disposto dalla L.P. 11 marzo 2008, n. 2 e dall'art.12 del relativo Regolamento di esecuzione (DGP n. 1574 dd 20/07/2012).

2.3 Vigneti abbandonati e aree con viti inselvatichite

In caso di vigneto abbandonato, indipendentemente dalla presenza di piante sintomatiche, è fatto obbligo di procedere all'estirpo totale di tutte le piante del genere *Vitis L.* presenti.

Devono essere estirpate inoltre, anche in aree non agricole, tutte le viti inselvatichite presenti anche in forma di ricacci striscianti e/o rampicanti.

2.4 Divieto di sovrainnesto con materiale vivaistico non certificato

Su tutto il territorio provinciale è vietata la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16 e regolarmente acquistate presso da operatori professionali autorizzati.

L'attività di sovrainnesto per scopi sperimentali può essere effettuata, previa autorizzazione da parte del competente Servizio Politiche Sviluppo Rurale e comunicazione all'Ufficio Fitosanitario del Servizio Agricoltura della Provincia di Trento.

2.5 Disposizioni per il vivaismo

La movimentazione di materiale vivaistico di propagazione della vite è soggetto al Regolamento (UE) 2016/2031 e al Regolamento d'esecuzione (UE) 2019/2072 e la sua commercializzazione è effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16.

Tutti i proprietari o conduttori a qualunque titolo di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione del genere *Vitis L.* nel territorio provinciale sono obbligati ad effettuare contro *Scaphoideus titanus* almeno 2 interventi insetticidi nei campi di piante madri per marze (PMM) e 3 trattamenti insetticidi nei campi di piante madri per portinnesti (PMP) e nei barbatellai sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario provinciale.

I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento del vettore devono essere registrati per l'uso specifico contro *Scaphoideus titanus* o, più in generale contro le cicaline della vite.

E' fatto obbligo inoltre di estirpare le piante di *Vitis L.* abbandonate presenti nella zona circostante, per un raggio di almeno 20 metri dal sito di produzione.

La tracciabilità dell'effettuazione dei trattamenti fitosanitari effettuati contro le cicaline della vite o specificamente contro il vettore *Scaphoideus titanus* deve essere sempre garantita. In particolare, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti all'annotazione nel Registro trattamenti di cui al D.Lgs n. 150 del 14 agosto 2012, secondo le modalità da esso definite.

3. DISPOSIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI VITIVINICOLI

I Consorzi di produttori vitivinicoli si attivano per dare la massima diffusione alle misure di lotta obbligatoria specificate e per verificare che i propri soci viticoltori le adottino. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai divieti individuati dalla presente Determinazione da parte dei propri soci, le stesse provvedono tempestivamente a segnalare i casi al Servizio Fitosanitario Provinciale, che provvede previo accertamento ufficiale ad erogare al proprietario/conduuttore la sanzione prevista dall'art. 55 comma 15 del D.lgs. 2 febbraio 2021, n.19.